

Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili

La situazione odierna

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” come modificato dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, ha introdotto alcuni cambiamenti nella disciplina inerente gli impianti termici, che aveva già come fonti primarie la legge 10/91 e i DPR 412/1993 e 551/1999.

In particolare gli articoli 7 e 9 e l'apposito Allegato L del D.Lgs. 192/2005, disciplinano l'attività di manutenzione e quella di controllo delle caldaie come segue:

- distinzione, in modo più marcato rispetto alla previgente disciplina, fra periodicità delle manutenzioni e periodicità dei controlli di efficienza energetica;
- una periodicità per tali controlli non più annuale ma più diluita nel tempo;
- estensione del regime dell'autocertificazione periodica a tutte le caldaie.

Schematizzando l'allegato L dispone:

Controlli di sicurezza dei tecnici privati e manutenzioni	Controlli di efficienza energetica da parte dei manutentori	Funzione pubblica di controllo
<p>a) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico sono eseguite secondo le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice dell'impianto;</p> <p>b) se queste non sono disponibili secondo le istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante;</p> <p>c) per le restanti parti per i quali non siano disponibili neanche queste, secondo le modalità e tempi previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento.</p> <p>d) Nel caso in cui il responsabile di impianto non abbia tali istruzioni deve farsi parte attiva per reperirle.</p>	<p>I controlli di efficienza energetica, di cui agli allegati F e G sono effettuati almeno con le seguenti scadenze:</p> <p>a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, ovvero alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 kW;</p> <p>b) ogni due anni per gli impianti a gas di potenza inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;</p> <p>c) ogni quattro anni per gli impianti a gas di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW di età inferiore a 8 anni, escluso quelli a focolare aperto installati in locali abitati;</p> <p>d) in occasione di interventi tali da modificare le modalità di combustione. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.</p> <p>f) Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi a metà del periodo di riscaldamento annuale.</p> <p>Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo".</p>	<p>Le Regioni e le autorità competenti (secondo la L. 10/91 i Comuni oltre 40mila ab. e le Province) accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici.</p> <p>Gli enti locali competenti effettuano accertamenti sui rapporti di controllo ed ispezioni in situ a campione.</p> <p>Con "provvedimento reso noto alle popolazioni interessate", stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati necessari ai propri compiti, stabiliscono le modalità e i termini per la trasmissione obbligatoria, da parte dei manutentori o di altri soggetti, del più recente rapporto di controllo.</p> <p>La trasmissione del rapporto di controllo deve pervenire all'amministrazione competente, almeno con le seguenti scadenze temporali:</p> <p>a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;</p> <p>b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.</p> <p>Le attività di accertamento e ispezione già avviate dagli enti locali ai sensi della L. 10/91, possono essere portate a compimento secondo tale normativa fino al 7 ottobre 2007.</p>

A supporto delle attività di controllo la Regione ha già a suo tempo individuato, con delibera n. 787 del 13/07/1999, l'Arpat come "l'Organismo accreditato dalla Regione, per la comprovata esperienza tecnica, ad esercitare le funzioni di formazione ed informazioni, di guida ed indirizzo, per gli adempimenti disciplinati dal DPR 412/1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché per il rilascio di attestati professionali di idoneità tecnica".

In base alla delibera del 1999 "gli Enti Locali possono avvalersi di ARPAT sia nelle fasi di formazione ed informazioni, sia per la pianificazione dei controlli e delle verifiche degli impianti termici".

A seguito di tale delibera Arpat svolge attività di formazione dei "verificatori" ex DPR 412/1993, ora rinominati, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, "ispettori".

Anche la Regione Toscana aveva previsto, prima dell'uscita del decreto legislativo 192/2005, all'art. 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia", l'emanazione tramite un regolamento di norme di recepimento della direttiva 2002/91/CE.

Negli ultimi mesi, la Regione sta contribuendo alla predisposizione degli atti statali di completamento della normativa sull'efficienza energetica in edilizia.

Nel contempo, presso i competenti uffici regionali si sta lavorando alla stesura della bozza del regolamento previsto dalla LR 39/2005, che conterrà disposizioni inerenti tre tematiche individuate dalla direttiva europea: requisiti obbligatori per il rendimento energetico degli edifici, modalità applicative nell'ambito regionale della certificazione energetica, ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

In merito alla predisposizione di una normativa regionale sull'oggetto sono pervenute più istanze, da associazioni di cittadini come associazioni di manutentori, come enti locali, inerenti chiarezza e semplicità degli adempimenti, contenimento delle tariffe, uniformità di comportamento delle amministrazioni.

Sono stati anche, d'altra parte, paventati una rarefazione dei controlli e delle manutenzioni delle caldaie.

Indirizzi per l'applicazione sul territorio regionale delle norme nazionali relative alla manutenzione, al controllo e ispezione degli impianti termici

Fino all'approvazione di una specifica normativa regionale, il controllo e la manutenzione degli impianti termici sono direttamente disciplinati dal D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D.Lgs. 311/2006, nonché dal DPR 412/1993 per le parti non abrogate dal decreto legislativo.

Le autorità competenti ai controlli sono individuate dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, Titolo II "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" la quale, all'art. 31 comma 3, dispone che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche tramite organismi esterni e con onere a carico degli utenti.

In applicazione del comma 20 dell'allegato L del succitato decreto legislativo, le attività di accertamento ed ispezione degli enti locali competenti, ovvero Comuni con più di quarantamila abitanti e Province per la restante parte del territorio, devono adeguarsi al dettato dello stesso allegato non oltre il 7 ottobre 2007.

Le amministrazioni competenti stanno predisponendo l'attività ispettiva per il prossimo biennio 2007/2008 in considerazione quindi anche della necessità di adeguare la propria azione alle novità contenute nel modificato quadro normativo statale.

Oltre al già manifestato interesse, da parte di associazioni di consumatori, amministrazioni interessate, organizzazioni di manutentori, di una disciplina regionale sul tema in oggetto, sono pervenute all'amministrazione regionale sollecitazioni sia di chiarimenti sulla normativa vigente sia di alcuni indirizzi e valutazioni a livello regionale che possano costituire un riferimento nella fase in corso che ha, come detto sopra, delle scadenze assai ravvicinate.

Con il succitato regolamento previsto dall'art. 23 della l.r. 39/2005 si potrà procedere alla ridefinizione, tramite disposizioni specifiche, di un quadro generale in Toscana sul controllo e manutenzione degli impianti termici, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/91/CE nonché dei principi desumibili dal D.Lgs. 192/2005.

Fermo restando quanto detto sopra, in relazione alle sollecitazioni manifestate di una espressione immediata da parte della Regione di alcune indicazioni in merito all'applicazione del DLgs. 192/2005, in uno spirito di ausilio all'azione degli enti interessati, si ritiene comunque opportuno esplicitare e comunicare alle amministrazioni competenti, alcune valutazioni di questo Regione in merito all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 192/2005, inerenti il controllo sugli impianti termici.

Si esprimono quindi qui di seguito, divise per tema, indicazioni, corredate da alcuni richiami alla disciplina applicabile, su un efficace sistema di controllo degli impianti termici.

Tali indicazioni sono coerenti con gli obiettivi e le azioni regionali sul tema, sopra enunciate, e possono costituire utile riferimento per la programmazione in corso degli enti locali.

Alle seguenti indicazioni si applicano le definizioni del D.Lgs. 192/2005, art. 2 e allegato A.

Per "responsabile di impianto" si intende altresì "il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità", come richiamato all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 192/2005.

Paragrafo 1. Esercizio e manutenzione

1. L'*esercizio e manutenzione* degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e le attività di *accertamento ed ispezione* degli stessi impianti, sono disciplinati dal D.Lgs 192/2005, articoli 7, 9 e allegato L allo stesso decreto, nonché dal D.P.R. 412/1993 per le parti non abrogate dal decreto legislativo. Tali norme sono direttamente applicabili sul territorio regionale finché non verranno disapplicate da una nuova disciplina regionale.
2. Le operazioni di *controllo e manutenzione* degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 192/2005.
3. Le operazioni di *controllo* indicate agli allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 sono comunque svolte almeno secondo le tempistiche di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'allegato L del decreto legislativo, fermo restando quanto specificato di seguito:
 - a) La norma nazionale richiede, per le "caldaiette" (potenza inferiore a 35 kW) a gas, che i controlli di cui all'allegato G siano effettuati almeno ogni 2 anni, con un'eccezione: per quelle, fra loro, di anzianità inferiore a 8 anni, se installate all'aperto o comunque a camera stagna, la stessa norma prescrive che tali controlli avvengano almeno ogni 4 anni per una maggior sicurezza di tali impianti. Qualora l'amministrazione competente ritenga necessario un controllo più puntuale sulla efficienza e sicurezza, si ritiene che anche per questi ultimi impianti i *controlli* di cui all'allegato G del decreto possano essere effettuati con una frequenza di 2 anni.
 - b) La norma nazionale richiede che il rendimento di combustione sia controllato, fermo restando i casi particolari prescritti ai commi 6 e 7 dell'allegato L, con la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Si ritiene che, per un efficace monitoraggio dell'efficienza degli impianti, in mancanza di una diversa disposizione delle normative UNI e CEI, il *rendimento di combustione* dovrebbe essere *controllato* con una periodicità minima uguale a quella sopra indicata per gli altri controlli prescritti agli allegati F e G del decreto. Quindi, fermo restando i controlli disposti nei casi particolari di cui ai commi 6 e 7 dell'allegato L, il rendimento di combustione andrebbe controllato almeno ogni 2 anni per le caldaiette (potenza inferiore a 35 kW) a gas, almeno ogni

anno per i restanti impianti.

Paragrafo 2. Accertamenti ed ispezioni

1. I Comuni sopra 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio sono, ai sensi dell'art. 31 della legge 10/91, amministrazioni competenti agli *accertamenti* e le *ispezioni* degli impianti termici e quindi le "autorità competenti" richiamate all'allegato L, comma 12 del D.Lgs. 192/2005.
2. Ai fini della semplificazione degli obblighi dei cittadini, si ritiene debba spettare all'operatore incaricato del controllo dal responsabile di impianto la trasmissione, all'amministrazione competente o all'organismo da questa incaricato, di copia dell'ultimo rapporto di controllo tecnico, con proprio timbro, firma e con connessa assunzione di responsabilità.
3. Per un efficace meccanismo di accertamento la trasmissione dell'ultimo rapporto di controllo dovrebbe avvenire con una periodicità non superiore a 2 anni. Le amministrazioni competenti dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di prescrivere l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo entro un mese dal suo rilascio al responsabile dell'impianto.
4. Nel programmare le *ispezioni* le amministrazioni competenti dovrebbero tendere a:
 - a) sottoporre ad ispezione tutti gli impianti termici di cui non risulta pervenuto rapporto di controllo tecnico;
 - b) sottoporre ad ispezione una tantum, da effettuarsi con le modalità di cui all'allegato L, comma 17 del Dlgs 192/2005, tutti gli impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a 15 anni;
 - c) sottoporre ad ispezione a campione gli impianti termici di cui risulta pervenuto rapporto di controllo tecnico.

Paragrafo 3. Oneri

1. Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art. 9, le amministrazioni competenti provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di *accertamento* e *ispezione* attraverso equa ripartizione sugli utenti finali. In applicazione dello stesso articolo devono definire i contributi dovuti per le varie tipologie di impianti dotati di rapporto di controllo, gli oneri dovuti per gli impianti senza rapporto di controllo, le relative modalità di versamento. I contributi ed oneri in oggetto dovrebbero essere destinati unicamente a copertura dell'attività di controllo.
2. Ai fini di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti si ritiene debba spettare all'operatore di manutenzione e controllo incaricato dal responsabile dell'impianto provvedere al versamento del contributo di cui al punto 1, e ad allegare attestazione del versamento al rapporto di controllo da inviarsi all'amministrazione competente.
3. Per il versamento del contributo di cui al punto 1 le amministrazioni competenti potrebbero valutare l'istituzione di un "bollino verde", o altra tipologia similare comunque facente fede di attestazione di versamento, da acquistare presso la stessa amministrazione o altra sede da questa individuata, e da apporre sul rapporto di controllo tecnico.
4. La dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto tramite spedizione del *rapporto di controllo* e il connesso pagamento del contributo di cui al punto 1 dovrebbero esentare il cittadino da ulteriori oneri: in caso di ispezioni a campione e in caso dell'ispezione una tantum di cui all'allegato L, comma 17, del D.Lgs. 192/2005 i relativi costi dovrebbero intendersi coperti dal succitato contributo.
5. In caso di ispezione di impianto senza regolare trasmissione del rapporto di controllo e comunque senza regolare pagamento del contributo di cui al punto 1 l'ispezione dovrebbe essere onerosa e i

relativi costi, a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, dovrebbero comprendere anche una quota parte delle spese generali di accertamento.

6. In relazione alla definizione da parte delle amministrazioni competenti dei contributi e degli oneri di cui al punto 1, al fine di un'armonizzazione delle tariffe e di evitare immotivate disparità di trattamento tra gli utenti, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni di massima, tenuto conto delle tariffe nella materia rilevate in alcune realtà territoriali.

Criteri di massima per gli oneri, per ogni biennio, relativi agli impianti termici di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo, da pagarsi in occasione dell'ispezione:

da 60 a 100 Euro per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW

da 90 a 140 Euro per impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 kW compresa

da 140 a 200 Euro per impianto termico con potenza nominale compresa da 116,1 a 349,9 kW compresa

da 180 a 240 Euro per impianto termico con potenza nominale da 350 kW in poi

da 40 a 60 Euro per generatore aggiuntivo

Criteri di massima per i contributi, per ogni biennio, relativi agli impianti termici il cui rapporto di controllo è trasmesso all'amministrazione competente.

da 6 a 10 Euro per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW

da 9 a 14 Euro per impianto termico con potenza nominale da 35 a 116 kW compresa

da 14 a 20 Euro per impianto termico con potenza nominale compresa da 116,1 a 349,9 kW compresa

da 18 a 24 Euro per impianto termico con potenza nominale da 350 kW in poi